



13 dicembre 2019

Procedura di consultazione relativa all'ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Principali risultati della consultazione.....	4
3.1	Panoramica	4
3.2	Attività internazionale della FINMA	5
3.3	Attività di regolamentazione della FINMA	5
3.4	Obiettivi strategici della FINMA.....	8
3.5	Scambio di informazioni non accessibili al pubblico.....	8
3.6	Disposizioni finali.....	8
4	Elenco dei partecipanti	9

1 Situazione iniziale

Negli ultimi anni, l'attività di regolamentazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è stata più volte messa in discussione da una parte degli ambienti politici e del settore finanziario, in particolare per quanto concerne il ruolo della FINMA nell'ambito della regolamentazione e della definizione di standard internazionali, l'opportuna considerazione della concorrenzialità nella regolamentazione, il dialogo necessario con gli assoggettati alla vigilanza e la collaborazione interna all'Amministrazione. Critiche analoghe sono state espresse anche in diversi interventi parlamentari, dei quali la mozione Landolt (17.3317 «Separare in modo netto le responsabilità tra la politica dei mercati finanziari e la vigilanza sui mercati finanziari») è il più completo. Il 30 agosto 2017 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di accogliere la mozione. Quest'ultimo l'ha accolta il 13 dicembre 2017 (Consiglio nazionale) e il 13 dicembre 2018 (Consiglio degli Stati).

Nel 2018 l'Amministrazione federale ha analizzato approfonditamente l'attività di regolamentazione della FINMA e la collaborazione trasversale tra le autorità. Ne è risultato che le basi legali delle attività della FINMA (in particolare la legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari [LFINMA; RS 956.1], ma anche leggi speciali come ad es. la legge dell'8 novembre 1934 sulle banche [LBCR; RS 952.0]) sono sostanzialmente adeguate, ma nella pratica comportano differenze d'interpretazione da parte del settore politico, delle autorità e degli assoggettati alla vigilanza, come pure divergenze tra aspettative e preoccupazioni.

L'avamprogetto per una nuova ordinanza concernente la LFINMA tratta la problematica menzionata in precedenza ed è un elemento centrale per l'attuazione della mozione Landolt. L'ordinanza concretizza i compiti della FINMA a livello internazionale, il suo ruolo e l'attività di regolamentazione così come la collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF). In tal modo si intende garantire l'uniformità, la trasparenza e la prevedibilità del processo di regolamentazione della FINMA. Inoltre, l'ordinanza dovrà contribuire a un'applicazione più uniforme dei principi di regolamentazione. Un altro obiettivo del progetto è rafforzare la collaborazione tra il DFF e la FINMA nei settori della regolamentazione e dell'attività internazionale, senza però mettere in discussione l'indipendenza della FINMA.

2 Procedura di consultazione

Indetta il 1° maggio 2019, la procedura di consultazione si è conclusa il 22 agosto 2019. Sono stati invitati a partecipare i governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia nonché gli ambienti interessati.

Hanno espresso il loro parere (in ordine alfabetico):

- 20 Cantoni: Appenzello Interno (AI), Argovia (AG), Basilea Campagna (BL), Basilea Città (BS), Berna (BE), Ginevra (GE), Grigioni (GR), Lucerna (LU), Neuchâtel (NE), Nidvaldo (NW), San Gallo (SG), Sciaffusa (SH), Soletta (SO), Svitto (SZ), Turgovia (TG), Uri (UR), Vallese (VS), Vaud (VD), Zugo (ZG), Zurigo (ZH);
- 6 partiti politici: Partito borghese-democratico (PBD), Partito verde liberale svizzero (pvl), Partito Popolare Democratico (PPD), Partito socialista svizzero (PSS), PLR.I Liberali Radicali (PLR), Unione democratica di centro (UDC);
- 5 associazioni mantello dell'economia: Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), economiesuisse, Travail.Suisse, Unione sindacale svizzera (USS), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM);
- 27 ambienti interessati: alliancefinance, Associazione delle banche private svizzere (ABPS), Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale (ABG), Associazione Modernizzazione Monetaria (MoMo), Associazione Svizzera d'Assicurazioni

(ASA), Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni (ASG), Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)¹, Centre Patronal (CP), CFA Society Switzerland (CFA Society), esisuisse, EXPERTsuisse, Fédération romande des consommateurs (FRC), Fondazione per la protezione dei consumatori (SKS), Forum OAD, Koordination Inlandbanken (KIB), Lenz & Staehelin, OAD Fiduciari Suisse, Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA), Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN), PostFinance SA (PostFinance), Swiss Association of Trust Companies (SATC), Swiss Financial Analysts Association (SFAA), Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA), SwissHoldings, Transparency International Svizzera (Transparency International), UBS SA (UBS), Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS).

Hanno espressamente rinunciato a presentare un parere i Cantoni Appenzello Esterno, Friburgo, Glarona, Obvaldo e Ticino, l'Unione delle città svizzere e l'Unione svizzera degli imprenditori.

Considerato l'elevato numero di pareri pervenuti, non è possibile esporre in dettaglio tutte le proposte e le motivazioni presentate dai singoli partecipanti alla consultazione. Per garantire maggior chiarezza, nel presente rapporto vengono quindi riportate soltanto le principali osservazioni e critiche espresse riguardo al progetto. Per i dettagli si rimanda ai pareri stessi, che sono accessibili al pubblico.

3 Principali risultati della consultazione

3.1 Panoramica

Il progetto è approvato senza riserve dai Cantoni BL, LU e VS nonché dalla SATC e dalla SFAA. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è sostanzialmente favorevole al progetto, ma formula osservazioni o proposte di modifica specifiche. Rientrano in questa categoria diversi Cantoni (AI, AG, BS, GE, GR, NE, NW, SG SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH) e partiti politici (PBD, PPD, PLR, pvl, UDC), varie associazioni mantello (economiesuisse, ASB, Travail.Suisse) e alcuni ambienti interessati (CFA Society, CP, EXPERTsuisse, Forum OAD, KIB, PostFinance, OAD FSA/FSN, OAD-ASA, ASA, SwissHoldings, UBS, ABG, UBBS, ABPS, ASG). Molti dei sostenitori affermano nei loro pareri che nel complesso il progetto garantirebbe maggiore chiarezza riguardo a questioni importanti (GE, NE, SZ, ZH, PPD, pvl, UDC, ASB, Travail.Suisse, CFA Society, CP, Forum OAD, OAD FSA/FSN, OAD-ASA, ABPS).

Il progetto è esplicitamente respinto da PSS, USS, FRC, SKS, Transparency International e SFAMA. Nel complesso si sono mostrati piuttosto critici o contrari al progetto il Cantone VD, l'USAM, alliancefinance, la FINMA, MoMo e OAD Fiduciari Suisse. Gli scettici sostengono che il progetto metta perlomeno in discussione l'indipendenza della FINMA (PSS, USS, FINMA, FRC, SFAMA, SKS, OAD Fiduciari Suisse) e comporti un onere amministrativo eccessivo (VD, PSS, FINMA, FRC, SFAMA, SKS, Transparency International). Taluni menzionano il pericolo di rischi per la reputazione (USS, PSS, SFAMA).

Alcuni partecipanti alla consultazione (BE, esisuisse, Lenz & Staehelin) hanno espresso il loro parere soltanto su singole parti del progetto o non hanno fatto trasparire una chiara tendenza a favore o contro il progetto.

¹ Generalmente i pareri delle autorità amministrative devono essere raccolti nell'ambito della consultazione (non pubblica) degli uffici e non della procedura di consultazione. In questo caso è stata ammessa un'eccezione visto il particolare interesse della FINMA.

3.2 Attività internazionale della FINMA

Secondo l'ASG la descrizione dei compiti nell'articolo 2 (**Compiti**) è troppo ampia e la formulazione deve dunque essere precisata. La SFAMA vorrebbe che l'articolo 2 capoverso 2 dell'avamprogetto venisse stralciato, poiché la disposizione andrebbe oltre lo scopo perseguito e indebolirebbe il mandato della FINMA a livello internazionale, con conseguenti rischi per la reputazione della piazza finanziaria.

Riguardo all'articolo 3 (**Rappresentanza e posizione a livello internazionale**), l'UDC, l'ASB, PostFinance, UBS e l'UBCS ritengono che per la definizione della posizione da assumere in seno agli organismi internazionali (art. 3 cpv. 2) andrebbero sempre consultate le commissioni parlamentari competenti al fine di garantire una legittimazione politica sufficiente. Secondo l'ASB e l'ABPS la FINMA deve inoltre tenere conto dell'opinione del settore nel definire la propria posizione. PostFinance chiede che la definizione della posizione da assumere (dopo aver consultato le commissioni parlamentari) spetti al consiglio di amministrazione della FINMA. L'ASG osserva che l'articolo 3 capoverso 2 dell'avamprogetto limita eccessivamente la FINMA. Per quanto concerne l'articolo 3, il PLR fa notare che nell'ambito dell'attività in seno agli organismi di regolamentazione internazionali la responsabilità dovrebbe essere assunta dal DFF, mentre la FINMA dovrebbe essere consultata soltanto in via subordinata.

L'ASG rileva che sarebbe opportuno limitare l'articolo 4 (**Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF**) al fine di preservare il segreto d'ufficio. Anche il Cantone VD vorrebbe precisare in maniera analoga l'articolo 4. La SFAMA auspica lo stralcio di tale disposizione poiché indebolirebbe il mandato della FINMA.

3.3 Attività di regolamentazione della FINMA

In generale, GE, SG, SH, Travail.Suisse e l'ASG accolgono con favore le disposizioni sull'attività di regolamentazione della FINMA. Diversi partecipanti alla consultazione (UDC, economiesuisse, ASB, Forum OAD, PostFinance, OAD FSA/FSN, SwissHoldings, UBS) chiedono una più netta separazione tra le attività di regolamentazione e di vigilanza della FINMA e alcuni formulano proposte di integrazione corrispondenti. L'ASB ed economiesuisse temono che senza questa separazione interna l'agenda dettata dall'attività di vigilanza possa influire eccessivamente sulla regolamentazione. Secondo UBS una simile separazione tra regolamentazione e vigilanza sarebbe la prassi in uso presso l'AFC e diverse autorità estere. Oltre a questa preoccupazione generale, nei pareri vengono espresse anche osservazioni sui singoli articoli relativi all'attività di regolamentazione della FINMA, riportate nei paragrafi che seguono.

Art. 5 Forme di regolamentazione

Il Cantone TG, l'UDC, Forum OAD, l'USAM, l'OAD FSA/FSN, l'OAD-ASA e l'UBCS dubitano che la problematica delle circolari, che di fatto contengono norme di diritto, possa essere risolta solamente a livello di ordinanza. Secondo tali partecipanti, infatti, le circolari sono esplicitamente disciplinate come strumenti di regolamentazione all'articolo 7 capoverso 1 LFINMA e ciò non sarebbe compatibile con il tenore dell'articolo 5 capoverso 2 dell'avamprogetto. Inoltre, il Cantone GR, l'ASB, l'USAM, la KIB e l'UBCS auspicano che il Consiglio federale prescriva parametri di riferimento vincolanti (piano normativo) per l'attività di regolamentazione della FINMA.

Art. 6 Principi di regolamentazione

L'USS, la FRC e la SKS ritengono che l'articolo 6, in particolare, comporti un onere amministrativo supplementare eccessivo. Per questo motivo l'USS chiede di eliminarlo. Per contro, l'USAM, l'ASB e l'UBCS vorrebbero ampliare ulteriormente l'obbligo di documentazione con-

tenuto al capoverso 1 dell'avamprogetto. Da un lato, l'UDC valuta positivamente i principi indicati all'articolo 6, poiché perseguono una regolamentazione economica e snella. D'altro lato, però, essi sarebbero spesso formulati in maniera troppo generica.

L'ASA approva il fatto che il capoverso 3 dell'avamprogetto sia incentrato sul principio della proporzionalità e sui costi. Anche l'ASB accoglie con favore il capoverso 3 dell'articolo 6, ma per maggiore chiarezza vorrebbe che fosse introdotto l'obbligo per la FINMA di privilegiare le regolamentazioni basate su principi, così come proposto anche dall'USAM, dalla KIB e dall'UBCS. Il pvl critica il fatto che nel capoverso 3 si faccia riferimento alla variante di regolamentazione complessivamente più economica. I costi di una regolamentazione andrebbero sempre fissati in base all'obiettivo perseguito e all'efficacia della regolamentazione. Secondo l'UDC, la FINMA dovrebbe documentare i motivi alla base della scelta di una variante di regolamentazione.

Per il Cantone GE, l'USAM, l'ASB, il CP, la KIB, l'ABG, l'UBCS e l'ABPS il capoverso 5 dell'avamprogetto andrebbe ulteriormente precisato per permettere la differenziazione della regolamentazione in base al tipo di istituto finanziario.

Alcuni partecipanti alla consultazione auspicano un adeguamento del capoverso 6. Concretamente, gli standard internazionali andrebbero considerati «in modo appropriato» (SH, ZG) oppure dovrebbero fungere, in generale, da parametro di riferimento o da «limite» per le normative nazionali (AG, GR, TG, PLR, UDC, ASB, UBS, ABPS).

Secondo l'ASB e l'UBCS il capoverso 7 dell'avamprogetto dovrebbe essere completato affinché la FINMA, nella sua attività di regolamentazione, debba tenere conto anche dei materiali legislativi. Un simile adeguamento chiarirebbe il fatto che la volontà del legislatore deve essere applicata. Inoltre, l'UBCS vorrebbe introdurre in un nuovo capoverso l'obbligo per la FINMA di documentare l'osservanza dei requisiti di cui ai capoversi 1–7 e di motivare eventuali deroghe. Il PSS e la FINMA ritengono infine che il capoverso 7 potrebbe comportare un'ingerenza politica nella prassi in materia di vigilanza. La FINMA chiede pertanto di eliminare questo capoverso.

Art. 7 Analisi dell'efficacia

Il PLR, l'ASB e l'UBCS chiedono che le analisi dell'efficacia siano eseguite da un servizio indipendente. Anche il Cantone AG osserva che le persone incaricate delle analisi dovrebbero essere il più possibile indipendenti. Secondo il pvl le analisi dovrebbero sempre trattare anche le conseguenze di una «non-regolamentazione». Il Cantone UR, il PLR, Forum OAD, l'OAD FSA/FSN, l'OAD-ASA e l'ASA auspicano una descrizione più precisa degli aspetti da esaminare nel quadro di un'analisi dell'efficacia. Queste analisi dovrebbero inoltre chiarire le conseguenze per i singoli istituti finanziari (ASB, UBCS). Forum OAD e OAD FSA/FSN approvano in linea di principio l'articolo 7 ma ritengono eccessivo il fatto di dover eseguire un'analisi dell'efficacia per ogni nuova regolamentazione, senza ammettere eccezioni. Fanno notare che la raccolta dei dati necessari per queste analisi sarebbe dispendiosa anche per le imprese interessate. Il PSS, l'USS, la FRC, la SFAMA e la SKS sono parimenti del parere che nel complesso l'articolo 7 comporti un onere eccessivo.

Art. 8 Partecipazione degli interessati

SwissHoldings ritiene particolarmente importante il coinvolgimento degli operatori del mercato per non perdere di vista la realtà economica nell'elaborazione della regolamentazione. Secondo l'ABPS il settore finanziario deve essere consultato già prima della redazione di circolari e ordinanze della FINMA. L'ASA e l'OAD-ASA vorrebbero aggiungere al capoverso 1 dell'avamprogetto un obbligo di informazione e di partecipazione per «altri progetti generici e astratti» della FINMA. Forum OAD, l'OAD FSA/FSN, l'OAD-ASA e l'ASA auspicano inoltre che i progetti relativi all'emanazione o alla modifica di direttive della FINMA in materia di regolamentazione siano sottoposti per parere agli interessati.

Art. 9 Consultazione delle unità amministrative cointeresstate

Forum OAD e OAD FSA/FSN approvano esplicitamente questa disposizione. Altri partecipanti alla consultazione criticano invece il fatto che l'articolo 9 non abbia alcuna base nella LFINMA (PSS), pregiudichi l'indipendenza della FINMA (PSS) e comporti un eccesso di burocrazia (FRC, SKS).

Art. 10 Consultazione pubblica

Il PPD sottolinea che le consultazioni pubbliche devono essere fundamentalmente sostenute perché favoriscono il coinvolgimento degli interessati. L'USS ritiene invece che queste consultazioni comportino una chiara politicizzazione della FINMA. Il Cantone NE è del parere che le consultazioni relative alle circolari debbano svolgersi soltanto in maniera informale all'interno dell'Amministrazione.

Il PLR propone inoltre che la FINMA sia tenuta a precisare e motivare, nel rapporto sui risultati delle consultazioni relative ai suoi progetti, in quale misura ha tenuto conto delle proposte degli interessati. Nella nuova ordinanza si dovrebbe infine specificare il significato dell'espressione «di ampia portata» (pvl, UDC, ASB, PostFinance, UBS, UBCS).

Art. 11 Forma e termine delle consultazioni pubbliche

Secondo il PPD, l'UDC, l'ASB, l'OAD Fiduciari Suisse, l'ASA, l'UBCS e l'ABPS il termine dell'indagine conoscitiva previsto al capoverso 1 lettera a dell'avamprogetto – che in linea di principio è di due mesi – sarebbe troppo breve. Inoltre, il capoverso 4 andrebbe completato con l'obbligo di indicare nel rapporto sui risultati i pareri pervenuti che sono stati o non sono stati considerati e di motivare tale scelta (ASB, UBCS).

Art. 12 Riconoscimento dell'autodisciplina

Numerosi partecipanti alla consultazione (GR, TG, PBD, PPD, PLR, UDC, economiesuisse, ASB, USAM, esisuisse, Forum OAD, KIB, Lenz & Staehelin, SFAMA, OAD FSA/FSN, OAD Fiduciari Suisse, UBCS, ABPS) ritengono che l'introduzione di un obbligo di consultazione per le norme di autodisciplina conformemente al capoverso 1 dell'avamprogetto sia svantaggiosa. Osservano ad esempio che un simile obbligo annullerebbe i vantaggi dell'autodisciplina (TG, PPD, economiesuisse, ASB, Forum OAD, OAD FSA/FSN, UBCS), sarebbe contrario al principio stesso dell'autodisciplina (KIB, Lenz & Staehelin, SFAMA, OAD Fiduciari Suisse, ABPS) e metterebbe in discussione l'indipendenza di tale sistema (GR, TG, USAM, UBCS). Il capoverso 1 dell'avamprogetto non poggerebbe poi su alcuna base legale (Forum OAD, OAD FSA/FSN, OAD-ASA). Di conseguenza, molti dei suddetti partecipanti chiedono lo stralcio del capoverso 1 dell'avamprogetto o dell'intero articolo 12. L'ASB, KIB e l'UBCS vorrebbero che il capoverso 1 venisse eliminato e sostituito con una proposta di testo concernente la revoca delle norme di autodisciplina da parte degli interessati. In alternativa allo stralcio, FORUM OAD e OAD FSA/FSN propongono di introdurre determinate eccezioni all'obbligo di consultazione. Il pvl sottolinea la necessità di garantire perlomeno che l'autore delle norme di autodisciplina mantenga il controllo sul contenuto delle stesse anche dopo la consultazione.

Art. 13 Collaborazione e scambio di informazioni con il DFF

L'ASG apprezza il chiarimento introdotto riguardo all'attività di regolamentazione della FINMA ma ritiene eccessivo l'articolo 13 capoverso 1 dell'avamprogetto se quest'ultimo obbliga la FINMA a coordinarsi in maniera generalizzata con il DFF. Auspica dunque una nuova formulazione della disposizione che preveda semplicemente l'obbligo di scambiare regolarmente informazioni sull'attività di regolamentazione (senza coordinamento). Sottolinea infine che tutto ciò che va oltre questa proposta mette in discussione l'indipendenza della FINMA.

3.4 Obiettivi strategici della FINMA

Secondo il Cantone VD l'articolo 14 è eccessivo e non poggia su una base legale adeguata. Anche l'ASG critica il fatto che l'articolo 14 capoverso 2 dell'avamprogetto introduca prescrizioni di portata troppo ampia e ritiene che debba essere eliminato. La MoMo mette in discussione il senso dell'articolo 14 in generale. L'ASA vorrebbe che le prescrizioni siano precisate affinché la FINMA, per la definizione degli obiettivi strategici, sia tenuta a basarsi anche sulla politica dei mercati finanziari del Consiglio federale.

3.5 Scambio di informazioni non accessibili al pubblico

L'articolo 15 disciplina lo scambio di informazioni non accessibili al pubblico tra la FINMA e il DFF. Secondo i Cantoni NE, TG, l'ASB e l'UBCS una parte del periodo di questo articolo («se questo concorre a preservare la stabilità del sistema finanziario») dovrebbe essere chiarita. Il Cantone VD ritiene che l'intera disposizione sia formulata in modo estremamente vago e porti a chiedersi se questa si fondi su una base legale adeguata. Anche il pvl e l'ASA dubitano dell'esistenza di una base sufficiente a livello di legge.

L'ASG è del parere che l'obbligo di informazione contenuto nell'articolo 15 comprometta l'indipendenza della FINMA e debba pertanto essere soppresso. L'ASA esprime dei dubbi circa la trasmissione delle informazioni dalla FINMA al DFF quando si tratta di informazioni di autorità estere e auspica l'introduzione di un nuovo articolo relativo alla pubblicazione di decisioni della FINMA.

3.6 Disposizioni finali

L'articolo 16 capoverso 1 dell'avamprogetto concede alla FINMA un termine di cinque anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza per verificare che tutte le proprie regolamentazioni rispettino la gerarchia normativa ed eventualmente adeguarle. Il Cantone VD, economiesuisse, l'OAD-ASA e l'ASA giudicano questo termine eccessivamente lungo nell'ottica della certezza del diritto. L'UDC, l'ASB e l'UBCS vorrebbero che il progetto di ordinanza fosse completato con l'obbligo di approvazione, da parte del Consiglio federale, del rapporto che la FINMA deve redigere secondo l'articolo 16 capoverso 2 dell'avamprogetto. L'ASB sottolinea inoltre l'importanza di coinvolgere precocemente il DFF nell'attività di regolamentazione e auspica un'integrazione in questo senso nella disposizione transitoria. Il PSS, la FRC e la SKS lamentano il fatto che l'articolo 16 produca troppa burocrazia, mentre l'ASG considera generalmente superflua questa disposizione tenuto conto delle revisioni in corso a livello di legge.

4 Elenco dei partecipanti

1. Cantoni

- | | |
|---|----|
| 1. Staatskanzlei des Kantons Zürich | ZH |
| 2. Staatskanzlei des Kantons Bern | BE |
| 3. Staatskanzlei des Kantons Luzern | LU |
| 4. Standeskanzlei des Kantons Uri | UR |
| 5. Staatskanzlei des Kantons Schwyz | SZ |
| 6. Staatskanzlei des Kantons Obwalden | OW |
| 7. Staatskanzlei des Kantons Nidwalden | NW |
| 8. Staatskanzlei des Kantons Glarus | GL |
| 9. Staatskanzlei des Kantons Zug | ZG |
| 10. Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg | FR |
| 11. Staatskanzlei des Kantons Solothurn | SO |
| 12. Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt | BS |
| 13. Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft | BL |
| 14. Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen | SH |
| 15. Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden | AR |
| 16. Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden | AI |
| 17. Staatskanzlei des Kantons St. Gallen | SG |
| 18. Standeskanzlei des Kantons Graubünden | GR |
| 19. Staatskanzlei des Kantons Aargau | AG |
| 20. Staatskanzlei des Kantons Thurgau | TG |
| 21. Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino | TI |
| 22. Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud | VD |
| 23. Chancellerie d'Etat du Canton du Valais | VS |
| 24. Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel | NE |
| 25. Chancellerie d'Etat du Canton de Genève | GE |

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 26. Partito borghese-democratico | PBD |
| 27. Partito Popolare Democratico | PPD |

28.	Partito socialista svizzero	PSS
29.	Partito verde liberale svizzero	pvl
30.	PLR.I Liberali Radicali	PLR
31.	Unione democratica di centro	UDC
3.	Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	
32.	Unione delle città svizzere	UCS
4.	Associazioni mantello nazionali dell'economia	
33.	Associazione Svizzera dei Banchieri	ASB
34.	economiesuisse	economiesuisse
35.	Travail.Suisse	Travail.Suisse
36.	Unione sindacale svizzera	USS
37.	Unione svizzera degli imprenditori	USI
38.	Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM
5.	Ambienti interessati	
39.	alliancefinance	alliancefinance
40.	Associazione delle banche private svizzere	ABPS
41.	Associazione di Banche Svizzere di Gestione Patrimoniale ed Istituzionale	ABG
42.	Associazione Modernizzazione Monetaria	MoMo
43.	Associazione Svizzera d'Assicurazioni	ASA
44.	Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni	ASG
45.	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari	FINMA
46.	Centre Patronal	CP
47.	CFA Society Switzerland	CFA Society
48.	esisuisse	esisuisse
49.	EXPERTsuisse - Associazione svizzera degli esperti in revisione contabile, fiscalità e consulenza finanziaria	EXPERTsuisse
50.	Fédération romande des consommateurs	FRC
51.	Fondazione per la protezione dei consumatori	SKS

52. Forum OAD	Forum OAD
53. Koordination Inlandbanken	KIB
54. Lenz & Staehelin	Lenz & Staehelin
55. OAD Fiduciari Suisse	OAD Fiduciari Suisse
56. Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni	OAD-ASA
57. Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai	OAD FSA/FSN
58. PostFinance SA	PostFinance
59. Swiss Association of Trust Companies	SATC
60. Swiss Financial Analysts Association	SFAA
61. Swiss Funds & Asset Management Association	SFAMA
62. SwissHoldings	SwissHoldings
63. Transparency International Svizzera	Transparency International
64. UBS SA	UBS
65. Unione delle Banche Cantionali Svizzere	UBCS